INCONTRO CON IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER IL PIEMONTE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino

i Webinar
by Directio

WEBINAR > INCONTRO CON IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER IL PIEMONTE

A cura dell'ODCEC di Torino

17 FEBBRAIO 2021

La Figura del Garante del Contribuente, Inquadramento Normativo

Roberto D'Amico - Commercialista in Torino

Le fonti

Legge 27/07/2000 n. 212 «*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»

Art.13 «*Garante del contribuente*»

1. Presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome è istituito il Garante del contribuente.

2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

   a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio;

Le fonti

Legge 27/07/2000 n. 212 «*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»

Art.13 «*Garante del contribuente*»

b) lettera abrogata;

c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.

3. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta.

Le fonti

Legge 27/07/2000 n. 212 «*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»

Art.13 «*Garante del contribuente*»

4. Per ogni Garante il compenso mensile lordo è fissato in euro 2.788,87. Al Garante del contribuente che risiede in un comune diverso da quello in cui ha sede l'organo compete il rimborso delle spese di trasferta previsto dalle norme vigenti per la partecipazione alle relative sedute. Analogo trattamento compete per gli accessi in uffici finanziari situati in comuni diversi da quelli in cui ha la residenza il Garante.

5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante del contribuente dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate presso le quali lo stesso è istituito.

Le fonti

Legge 27/07/2000 n. 212 «*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»

Art.13 «*Garante del contribuente*»

6. Il Garante del contribuente, **anche** [possibilità di agire *motu proprio* – *n.d.r.*] sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, **rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni**, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché' agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.

Le fonti

Legge 27/07/2000 n. 212 «*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»

Art.13 «*Garante del contribuente*»

7. Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.

8. Il Garante del contribuente ha il potere di accedere agli uffici finanziari e di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente nonché' l'agibilità degli spazi aperti al pubblico.

9. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 (informazione del contribuente) e 12 (garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali) della presente legge.

Le fonti

Legge 27/07/2000 n. 212 «*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»

Art.13 «*Garante del contribuente*»

10. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta.

11. Il Garante del contribuente individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un **eventuale avvio del procedimento disciplinare.** Prospetta al Ministro delle finanze i casi in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in termini previsti dall'articolo 9.

Le fonti

Legge 27/07/2000 n. 212 «*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»

Art.13 «*Garante del contribuente*»

12. Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro delle finanze, al direttore regionale delle entrate, ai direttori compartimentali delle dogane e del territorio nonché' al comandante di zona della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando le relative soluzioni.

13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso.

13-bis. Con relazione annuale, il Garante fornisce al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.

La Prassi

Circolare Guardia di Finanza 27 novembre 2017 n. 1/2018

Vol. II – cap.6 – par.2

«...appare ragionevole ritenere che le doglianze rappresentabili al Garante siano da individuare in quegli atti o comportamenti qualificabili come viziati da carenza di potere, in quanto posti in essere al di fuori di qualsiasi norma che li autorizzi o li imponga ovvero svolti sulla base di una norma che astrattamente li permetta, ma con deviazioni tali per cui, di fatto, la condotta assunta dagli operatori finisca per non coincidere con la previsione legale.»

«Parimenti, possono rappresentare ragione di doglianza al Garante quei comportamenti che si configurano quale espressione di un non corretto uso del potere, per essere i singoli interventi ispettivi non conformi alle sequenze procedimentali, alle formalità, ai termini, alle modalità procedurali descritte dalle norme (essenzialmente, gli articoli dei DD.P.R. n. 600/73 e n. 633/72 che disciplinano gli accessi, le ispezioni e le verifiche, nonché le altre disposizioni dello stesso Statuto dei diritti del contribuente).»

La Prassi

Circolare Guardia di Finanza 27 novembre 2017 n. 1/2018

Vol. II – cap.6 – par.2

«Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 6 dello Statuto, inoltre, come illustrato nel precedente paragrafo, deve essere riconosciuta al contribuente sottoposto a verifica fiscale la possibilità di rivolgersi al Garante anche per lamentare circostanze che, sebbene immuni da profili di vera e propria illegittimità, possano essere ritenute sintomatiche di ***disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli*** *atte a "incrinare il rapporto di fiducia fra cittadini e amministrazione finanziaria" ovvero configurare comportamenti che determinino "un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione".»*

Casi patologici tipici
(elenco non esaustivo)

Omessa, palese, valutazione di documentazione prodotta;

Erronea applicazione di norme di legge (es: cumulo giuridico);

Evidenti vizi di motivazione;

Evidenti vizi di prova (es: mancata allegazione documenti citati per relationem);

Vizi (palesi) del contraddittorio;

Vizi in sede di controllo;

Vizi in sede di accesso;

Rimborsi.

IL RICORSO AL GARANTE

NON SOSPENDE I TERMINI DI IMPUGNAZIONE

Analisi di un caso concreto

Emanuele Mugnaini - Commercialista in Torino

VERIFICA FISCALE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2016

Avvio della verifica fiscale con invito al «contraddittorio» ex art. 5-ter D.Lgs. 218/97

* * * **MOTIVAZIONI** * * *

Il presente invito, emesso ex art. 5-ter del D. Lgs n. 218/1997, scaturisce da un controllo fiscale effettuato nei confronti della società , relativo all'anno di imposta 2016, la quale è risultata essere evasore totale.

Dai dati presenti in anagrafe tributaria, la società [redacted] (di seguito , svolge attività di "costruzione di edifici residenziali e non residenziali" (cod. attività 41.20.00).
La società non ha presentato alcuna dichiarazione fiscale riferita all'anno d'imposta 2016; inoltre, ha omesso la presentazione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA, di cui all'art. 21 del D.L. n. 78/2010, c.d. spesometro.

Si riporta, qui di seguito, una tabella che riassume i dati comunicati dai clienti della società attraverso l'applicativo c.d. spesometro.

VERIFICA FISCALE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2016

Avvio della verifica fiscale con invito al «contraddittorio» ex art. 5-ter D.Lgs. 218/97

La fonte di innesco è ravvisabile in un' incongruenza tra le fatture passive indicate nello spesometro del contribuente accertato e quelle comunicate dall'emittente.

L'emittente, infatti, ha trasmesso via spesometro solo alcune fatture, e non ha presentato le dichiarazioni dei redditi.

Inoltre il soggetto emittente le fatture...

VERIFICA FISCALE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2016

Avvio della verifica fiscale con invito al «contraddittorio» ex art. 5-ter D.Lgs. 218/97

Dai dati presenti in Anagrafe Tributaria, è risultato che la società SRL:

- non ha presentato alcuna dichiarazione fiscale,
- non risulta aver impiegato alcun dipendente,
- non risulta aver intestata alcuna utenza commerciale,
- non risulta avere intestato alcun contratto di locazione o comodato per locali ad uso commerciale,
- non risulta essere proprietaria o locataria di alcun immobile o bene mobile registrato,
- la sede legale, il domicilio fiscale ed il luogo di esercizio risultano trovarsi in [illegible]), coincidente con l'ultima residenza nota del legale rappresentante [illegible], ad oggi irreperibile,
- negli anni di imposta 2014 e 2015 (la società è stata costituita l'8 maggio 2014) risultano, da spesometro, acquisti di beni e servizi, rispettivamente, per € 15.879,00 € 4.513,00. Tale evidenza mal si concilia con le attività di noleggio di macchine da cantiere, autocarri e piattaforme aeree, il cui acquisto richiede investimenti ben più ingenti.

VERIFICA FISCALE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2016

Avvio della verifica fiscale con invito al «contraddittorio» ex art. 5-ter D.Lgs. 218/97

In conclusione, i riscontri sopra esposti sono piuttosto univoci nel delineare la figura dell'attività d'impresa individuale esercitata dalla società
quale soggetto economico la cui unica capacità imprenditoriale risiede nell'essere intestatario di una partita IVA.

La divergenza tra la rappresentazione documentale e la realtà dei soggetti che intervengono nell'operazione configura, in questo caso, **l'inesistenza oggettiva** delle prestazioni fatturate, ai sensi dell'art. 21, c. 1, del D.P.R. n. 633/1972.

Pertanto, le 9 fatture emesse dalla società , comunicate dal contribuente in epigrafe tramite il c.d. "spesometro", per un imponibile complessivo di € 40.070,00, oltre a € 8.815,00 di IVA, sono da ritenersi indeducibili ai fini delle imposte dirette ed indetraibili ai fini IVA.

VERIFICA FISCALE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2016

Avvio della verifica fiscale con invito al «contraddittorio» ex art. 5-ter D.Lgs. 218/97

Contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio l'asserita cartiera, in anni successivi, ha proceduto legalmente al recupero dei propri crediti nei confronti del contribuente accertato il quale, da par suo, ha sottoscritto una scrittura di riconoscimento del debito e provveduto concordare un piano di rientro puntualmente onorato.

INCONTRO CON IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER IL PIEMONTE

VERIFICA FISCALE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2016

Avvio della verifica fiscale con invito al «contraddittorio» ex art. 5-ter D.Lgs. 218/97

Strategia difensiva: **La cartiera non è tale ma, piuttosto, un contribuente fiscalmente infedele.**

Elementi di prova: **fatture con dettaglio prestazioni svolte, pagamento delle stesse (non dirimente); amplissimo margine emergente dalle fatture emesse; l'attività di recupero crediti testimonia l'effettiva esistenza delle operazioni svolte e del soggetto che le ha poste in essere.**

Concreta partecipazione al «contraddittorio» con ampia produzione documentale (we-transfer)

Svolgimento con modalità a distanza in ossequio alle norme anti covid-19

VERIFICA FISCALE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2016

La replica dell'Ufficio rispetto alla documentazione prodotta

Il delegato ha inviato una memoria difensiva, nella data odierna, corredata da allegati caricati digitalmente sulla piattaforma weTrasnfer. Questi ultimi non sono ancora stati esaminati dall'Ufficio nel momento in cui viene firmato il presente verbale.

PATENTE VIOLAZIONE DELLE GARANZIE DEL CONTRIBUENTE IN TEMA DI DIRITTO AL CONTRADDITTORIO

VERIFICA FISCALE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2016

L'AVVISO DI ACCERTAMENTO

5) Intimazione al pagamento
(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento con le modalita' indicate al punto 2) delle Avvertenze, oppure non definisce le sole sanzioni (vedi precedente punto 3), e non presenta ricorso (vedi precedente punto 4), e' intimato ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella seguente:

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	29.976,00
SANZIONE PER INTERO	54.793,48
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/12/2020 *	4.307,25
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	89.085,48

VERIFICA FISCALE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2016

L'AVVISO DI ACCERTAMENTO, VIZI

L'Ufficio, nel conteggiare la sanzione, non tiene conto del fatto che il contribuente accertato è incorso nelle medesime violazioni in precedenti periodi d'imposta e che, pertanto, si rende applicabile l'istituto della continuazione di cui all'art. 12 c.5 D.Lgs. 472/97 il quale prevede che, dalla sanzione irrogata, debitamente aumentata, vadano defalcate quelle irrogate in precedenza.

CONCRETA POSSIBILITA' DI AZZERAMENTO O RILEVAMENTE RIDUZIONE DELLE SANZIONI

INCONTRO CON IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER IL PIEMONTE

VERIFICA FISCALE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2016

SI DECIDE DI RICORRERE AL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER IL PIEMONTE

(I DATI DI CONTATTO SONO FACILMENTE REPERIBILI SUL SITO INTERNET DELLE ENTRATE)

INCONTRO CON IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER IL PIEMONTE

Agenzia Entrate

Come accedere ai servizi | Contatti e assistenza | Prenota un appuntamento | Trova l'ufficio

Seguici su:

Cerca...

Cittadini | Imprese | Professionisti | Intermediari | Enti e PA | L'Agenzia | Area riservata

Ti trovi in: Home / Contatti e assistenza / Direzioni regionali / Piemonte / Garante del contribuente

PIEMONTE

- Organizzazione
- Amministrazione trasparente
- **Garante del contribuente**
- Servizi
- Tariffario regionale
- Fisco e scuola
- Comunicati stampa
- Prodotti editoriali
- Eventi
- Avvisi

Garante del contribuente

Il Garante del contribuente è un organo di mediazione tra i cittadini e l'Amministrazione finanziaria. È istituito presso ogni Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate e costituisce un valido strumento di tutela per i cittadini.
Il Garante del contribuente per il **Piemonte** è **Vittorio Garino**, nominato con decreto del 2 maggio 2018 dal Presidente della Commissione tributaria regionale del Piemonte .

Compiti del Garante

Sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato, il Garante:

- presenta richieste di documenti e chiarimenti agli uffici, i quali devono rispondere entro 30 giorni
- rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi e li richiama al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente o dei termini relativi ai rimborsi d'imposta
- accede agli uffici stessi per controllare la loro agibilità al pubblico nonché la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza
- attiva l'autotutela
- segnala norme o comportamenti suscettibili di produrre pregiudizio per i contribuenti
- presenta una relazione semestrale al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Come e quando rivolgersi al Garante

Il contribuente può inviare al Garante una richiesta in carta libera per segnalare disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualsiasi altro comportamento suscettibile di pregiudicare il rapporto di fiducia tra i cittadini e l'Amministrazione finanziaria. Nella richiesta occorre indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale.

Modello - pdf

Recapiti

Telefono: 011/5587501 e 011/5587160
Fax: XXXXX
E-mail: dr.piemonte.garante@finanze.it
PEC:garantepiemonte@legalmail.it (dal 14 agosto 2020: garante.piemonte@pec.libero.it)
Indirizzo: Corso Vinzaglio 8 - 10121 Torino
Orari:

INCONTRO CON IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER IL PIEMONTE

Segnalazione - per conto ditta [redacted] - Messaggio (HTML)

File Messaggio Guida Cosa vuoi fare?

Ignora | Elimina | Archivia | Posta indesid. — Elimina
Rispondi | Rispondi a tutti | Inoltra | Riunione | Altro — Rispondi
Sposta in: ? | Messaggio di p... | Rispondi ed eli... | Al responsabile | Chiudi | Crea nuova — Azioni rapide
Sposta | Regole | OneNote | Azioni — Sposta
Segna come da leggere | Categorizza | Completa — Categorie
Traduci | Trova | Elementi correlati | Seleziona — Modifica
Leggi ad alta voce — Comandi vocali
Zoom — Zoom

Segnalazione - per conto ditta

EM Emanuele Mugnaini <[redacted]>
A 'garante.piemonte@pec.libero.it'

Rispondi | Rispondi a tutti | Inoltra | ...
giovedì 05/11/2020 15:06

AVV.ACCERT [redacted] - AI2016.pdf 2 MB
PV contraddittorio [redacted] - evidenziato.pdf 1 MB
MEMORIA 12.10.2020.pdf 178 KB

Preg.mo Dottor Vittorio Garino,

con la presente sono nuovamente a rivolgermi a Lei per segnalare una patente violazione di legge in cui è incorso l'Ufficio controlli della DP

La vicenda attiene alle verifica della posizione fiscale della ditta [redacted] per l'anno 2016, con specifico riferimento ad un asserito utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. A detta verifica faceva seguito l'avviso di accertamento n. [redacted] che si allega alla presente.

La prefata ditta si occupa del rifacimento di facciate

Nel corso del contraddittorio, instaurato dall'Ufficio ai sensi dell'art. 5-ter del D.Lgs. 218/97 da quest'ultimo richiesto prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, il [redacted] ha prodotto la documentazione attestante:

1) il fatto che le fatture emesse dall'asserita "cartiera" risultavano dettagliate in ordine alla precisa indicazione dei cantieri di svolgimento delle proprie attività di noleggio a freddo;
2) il pagamento delle stesse;
3) che i [redacted] aveva a sua volta emesso fatture per attività svolte presso gli stessi cantieri e per importi nettamente superiori;
4) **Veniva prodotta la documentazione inerente all'attività di recupero crediti posta in essere dall'asserita cartiera relativamente al 2017 e seguenti che il [redacted] stava provvedendo a pagare!**

Il contraddittorio, stante l'emergenza epidemiologica in atto, si svolgeva a distanza e pertanto il contribuente, per il tramite del sottoscritto difensore, provvedeva ad inviare una memoria via email (che si allega alla presente). I documenti in quest'ultima citati, tra i quali il carteggio legale, erano trasmessi mediante la piattaforma "wetransfer", poiché la dimensione degli allegati non ne consentiva l'invio diretto via email.
Rispetto alla prefata documentazione l'Ufficio, in totale spregio del contraddittorio, dichiarava di rimanere sulla propria posizione (circa un'ora dopo l'invio della memoria!) **e verbalizzava di non aver nemmeno scaricato la documentazione allegata** (si il verbale opportunamente evidenziato a pag.2).

Riteniamo sommessamente che il "contraddittorio" sia altro.

Ma v'è di più.

Il [redacted] è stato oggetto di accertamento per le medesime fattispecie, rispettivamente nel 2010; nel 2011 e nel 2013.

Il contribuente, nel corso dell'accertamento oggetto della presente segnalazione, rendeva edotto l'ufficio circa l'esistenza degli accertamenti per il 2010-2011-2013, invocando l'applicazione dell'istituto del cumulo giuridico e della continuazione nel calcolo delle sanzioni, sì come previsto dall'art. 12 c.5 del D.Lgs. 472/97.

INCONTRO CON IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER IL PIEMONTE

Ebbene, l'Ufficio nel calcolare la sanzione teneva conto unicamente della violazione riferita al 2013 al solo fine dell'applicazione della recidiva, senza applicare il cumulo giuridico. E' bene ricordare come il predetto istituto preveda (art.12 c.5 D.Lgs. 472/97) che quando la medesima violazione è commessa in più anni l'Amministrazione, nell'irrogare la sanzione debitamente aumentata in funzione della gravità e numerosità delle violazioni, debba sottrarre quelle irrogate in precedenza. Quanto precede è illustrato, tanto nella circolare 180/E/1998 a commento del D.Lgs. 472/97, quanto nella Nota Agenzia Entrate n. 159135-2001 che materialmente esemplifica il calcolo per la concreta applicazione dell'art. 12.

In definitiva l'ufficio, così operando, non si attenuto ai principi del contraddittorio e non ha fatto applicazione dell'istituto del cumulo giuridico e della continuazione con grave nocumento per il contribuente il quale, per inciso, è stato appena raggiunto da una nuova verifica, questa volta per l'anno 2015.

Si invoca pertanto l'intervento di Codesto Garante al fine di sollecitare l'Ufficio ad un più puntuale rispetto delle norme ed al riesame complessivo dell'atto da questi emanato.

Distinti saluti

Emanuele Mugnaini

LA SEGNALAZIONE

- DEVE CONTENERE I DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRIBUENTE E DELL'UFFICIO;
- DEVE INDICARE PUNTUALMENTE LE VIOLAZIONI RILEVATE;
- PUO' ESSERE CONTENUTA NEL CORPO DELLA PEC O IN APPOSITO FILE PDF;
- E' POSSIBILE, INOLTRE, SCARICARE DAL SITO DELLE ENTRATE UN MODULO DA COMPILARE E SUCCESSIVAMENTE SCANNERIZZARE, UTILE PER LE SITUAZIONI PIU' SEMPLICI

INCONTRO CON IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER IL PIEMONTE

Garante del Contribuente
Ufficio del Piemonte

Torino, 11 novembre 2020

Spett.le Agenzia delle Entrate

e,p.c. Sig.

Prot. VG/dn/

OGGETTO: - istanza pervenuta in data 29/09/2020.

Si trasmette l'istanza inviata dal contribuente citato in oggetto, con invito a fornire chiarimenti in merito a quanto lamentato .

Si invita altresì a voler fornire risposta alla presente entro il termine di 30 giorni, così come previsto dall'art. 13 c. 6) L. 212/2000.

In attesa, si porgono distinti saluti.

IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE
f.to Vittorio GARINO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

IL RISULTATO

Oggetto: Avviso di accertamento n.
Annullamento totale di atto in esercizio del potere di autotutela, ai sensi dell'art. 2 quater del D.L. 564/94, convertito dalla L. 30 Novembre 1994, n. 656 e del D.M. 11 Febbraio 1997, n. 37.

Si comunica che quest' ufficio con provvedimento n. prot. del 10/11/2020, ha disposto l'annullamento totale del seguente atto:

Avviso di accertamento n. relativo all'anno di imposta 2016
Notificato in data 04/11/2020

A seguito dell' annullamento disposto dall' ufficio, il suddetto atto di accertamento e' privo di effetti e le somme richieste non sono dovute.

INCONTRO CON IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER IL PIEMONTE

IL RISULTATO

ANNULLAMENTO IN PUNTO DI SANZIONI

* * * MOTIVAZIONI * * *

Il presente provvedimento di autotutela totale annulla l'avviso di accertamento n. , riguardante l'a.i. 2016.
Si precisa che l'Ufficio si è avvalso del potere di autotutela avendo rilevato un errore nel calcolo delle sanzioni irrogate.

CONSEGUENTE PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE DA PARTE DEL GARANTE